

Aggiunta n° 1 al regolamento sulle prestazioni assicurative della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa del 1° ottobre 2008

conformemente alle decisioni dell'Assemblea dei delegati del 25 settembre 2009, modifiche in corsivo

Art. 3

Natura dei contributi

I contributi delle imprese e degli assicurati sono costituiti:

- a) dal contributo annuo ai sensi dell'art. 4 (contributo di rischio, contributo di base);
- b) dal contributo supplementare per ogni aumento del guadagno assicurato, ai sensi dell'art. 5;
- c) dai contributi per l'acquisto di anni assicurativi ai sensi dell'art. 6;
- d) dai contributi per l'aumento delle rendite correnti ai sensi dell'art. 7;
- e) *dai contributi ai costi amministrativi ai sensi dell'art. 5a;*
- f) *dai contributi di risanamento sotto forma di contributi in conto interessi e contributi al disavanzo, ai sensi dell'art. 10a cpv. 1 lett. c e d.*

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei delegati in caso di bisogno, in base al conto economico e al bilancio, quando, come e in che misura deve avvenire il prelievo dei contributi conformemente alle lett. e) e f). I contributi di cui alla lettera e) vengono ripartiti fra assicurati e imprese secondo la stessa chiave usata per i contributi di base e di rischio dell'art. 4 cpv. 3. La ripartizione dei contributi di cui alla lett. f) è fissata all'art. 10a cpv. 2.

Art. 5a

Contributi ai costi amministrativi

Se necessario, sulla base del conto economico e del bilancio, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei delegati quando, come e in quale misura occorre riscuotere contributi ai costi amministrativi. I contributi ai costi amministrativi sono ripartiti fra dipendenti e imprese secondo la stessa chiave di quella applicata per i contributi di rischio e di base, ai sensi dell'art. 4 cpv. 3. Per i pensionati beneficiari di rendite sulla base degli art. 11-18 del presente regolamento, i contributi ai costi amministrativi applicabili sono pari ad un massimo di 1/2 % della pensione massima AVS, purché consentito dalla legge.

Art. 8

Condizioni di pagamento e scadenza

Tutti i contributi sono esigibili e vanno versati dalle imprese alla CPE al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento del conteggio. È riservata la riscossione dei contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 10a cpv. 3.

Art. 9, cpv. 3

Conto eccedenze

- (3) I mezzi del conto eccedenze vengono impiegati per acquistare anni assicurativi (art. 6). Su richiesta dell'assicurato, i mezzi restanti possono essere impiegati come contributi supplementari per aumenti salariali (art. 5, cpv. 1). Se nell'ambito di un divorzio una parte dell'ave di previdenza deve essere versata al coniuge (art. 28), a tale scopo si ricorre innanzitutto ai mezzi del conto eccedenze. *Nel caso in cui in seguito al mancato pagamento di contributi in conto interessi si proceda ad una riduzione degli anni assicurativi, il conto eccedenze verrà utilizzato, entro i limiti consentiti, per il riscatto di anni assicurativi.*

Art. 10

Partecipazione alle eccedenze

L'Assemblea dei delegati decide sull'impiego dei fondi liberi nell'ambito delle possibilità finanziarie della CPE. Indipendentemente dallo scopo dell'impiego si deve rispettare il principio della parità di trattamento dei destinatari. Si devono considerare in misura adeguata e secondo criteri oggettivi sia gli assicurati attivi sia i beneficiari di rendite. Se in passato, nell'adozione di misure di risanamento e in particolare nella riscossione di contributi in conto interessi o di contributi al disavanzo secondo l'art. 10a cpv. 1 lett. c) e d), non si è potuto assicurare la parità di trattamento dei destinatari, i fondi liberi vengono impiegati in primo luogo per compensare questa asimmetria. Il Consiglio di amministrazione domanda ogni anno, sulla base del conto economico e del bilancio, se, in che modo e in che misura debbano essere corrisposte segnatamente le seguenti prestazioni facoltative:

- a) ribasso sul contributo di base conformemente all'art. 4, cpv. 1;
- b) ribasso sui contributi supplementari conformemente all'art. 5, cpv. 2;
- c) accrediti nei conti eccedenze conformemente all'art. 9;
- d) aumento delle rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti.

Questa enumerazione non è completa.

Art. 10a

Misure di risanamento

- (1) *Se la situazione finanziaria della CPE lo richiede possono essere decisi i seguenti contributi e misure:*
 - a) *riduzione del tasso d'interesse al di sotto del tasso mini-*

mo LPP per il calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP

- b) limitazione del prelievo anticipato, ai sensi dell'art. 27 cpv. 4;
- c) riscossione di contributi in conto interessi definiti in percentuale del valore attuale delle prestazioni acquisite e del conto eccedenze;
- d) riscossione di contributi al disavanzo, definiti in percentuale del guadagno assicurato;
- e) riduzione delle rendite, entro i limiti consentiti dalla legge;
- f) riduzione del tasso d'interesse al di sotto del minimo LPP per le prestazioni minime obbligatorie nel conto testimonio.

La decisione sulla riscossione di contributi in conto interessi e di contributi al disavanzo ai sensi delle lett. c) e d) rientra nella competenza dell'Assemblea dei delegati. Tutte le altre misure possono essere decise dal Consiglio di amministrazione.

- (2) Le imprese stabiliscono con i loro assicurati come ripartire i contributi in conto interessi e i contributi al disavanzo tra assicurati e imprese. Le imprese vi partecipano per almeno la metà.
- (3) I contributi in conto interessi sono calcolati per un periodo futuro predefinito di volta in volta sulla base dell'aver determinante all'inizio del periodo. I contributi delle imprese in conto interessi sono pagabili alla CPE entro quattro mesi dalla data di fatturazione. La riscossione dei contributi in conto interessi dovuti dai collaboratori avviene mediante riduzione corrispondente delle prestazioni da acquisire nel periodo di riferimento, attraverso la riduzione degli anni assicurativi ai sensi dell'art. 12 cpv. 6. Per evitare la riduzione dell'aumento della prestazione, l'assicurato ha la possibilità di versare i contributi in conto interessi alla CPE entro quattro mesi dalla data in cui gli sono stati notificati dalla stessa.

Art. 10b

Partecipazione al disavanzo

stralciato

Art. 12, cpv. 6

Guadagno assicurato, anni d'assicurazione

- (6) Per il calcolo degli anni di assicurazione contano gli anni e i mesi dall'entrata, al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, fino al compimento del 62° anno di età. Questi anni di assicurazione sono aumentati mediante acquisti (art. 6) rispettivamente ridotti in caso di prelievo anticipato (art. 27 cpv. 5), ammortamento incompleto di un prestito (art. 6, cpv. 3), o mancato versa-

mento dei contributi in conto interessi (art. 10a cpv. 1 lett. c e cpv. 3).

Art. 29, cpv. 3

Prestazione di libero passaggio

- (3) La prestazione minima corrisponde alla prestazione d'entrata versata, addizionata degli interessi e dei contributi pagati personalmente dall'assicurato durante il periodo di contribuzione e a partire dall'età di 25 anni e dei pagamenti successivi, con eventuale deduzione dei prelievi anticipati ai sensi degli art. 27 e 28 e con addizione di un supplemento in base all'età e alla tabella nell'appendice del regolamento. I contributi ai sensi dell'art. 3 lett. e) non vengono considerati ai fini del calcolo della prestazione minima.

In caso di copertura insufficiente della cassa alla data di bilancio determinante per la riscossione dei contributi, i contributi ai sensi dell'art. 3 lett. f) non vengono considerati per il calcolo della prestazione minima.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 25 settembre 2009 a Bad Ragaz ed entra in vigore il 1° ottobre 2009.